

QUALIFICAZIONE DI FATTO STORICO
E *CAPUT NULLITATIS*
NEL PROCESSO CANONICO

QUALIFICATION OF HISTORICAL FACT
AND “CAPUT NULLITATIS” IN THE CANONIC PROCESS

PAOLO GIUSEPPE MARIA LOBIATI*

RIASSUNTO · Il fine ultimo del processo di nullità matrimoniale coincide con il fine supremo dell'ordinamento canonico: la salvezza delle anime. In vista di esso, per evidenziare l'intento di comprendere il vissuto integrale del fedele, parte della giurisprudenza sottolinea l'importanza del recupero della formula “generica” di *nullitas ob defectum consensus* senza ulteriore specificazione del capo di nullità, elemento su cui si richiede una ulteriore riflessione. In tale ottica si ritiene utile ed opportuno recuperare nel sillogismo probatorio anche la distinzione, che a molti può sembrare pleonastica o addirittura desueta, tra *causa petendi proxima* (ad indicare il *caput nullitatis*) e *causa petendi remota* (ad indicare i fatti storici da disvelare): essa infatti, non costituisce un mero esercizio formalistico ma aiuta il giudice a comprendere correttamente la nozione di capo di nullità, evitando così l'eccessivo formalismo, che impedisce la comprensione corretta dei fatti per il raggiungimento della verità, o l'esasperato empirismo che si allontana da qualsiasi classificazio-

ABSTRACT · The ultimate purpose of the marriage nullity processes coincides with the supreme aim of the canonical order: the salvation of souls. In view of it, to highlight the intent to understand the integral experience of the faithful, part of the jurisprudence underlines the importance of recovering the “generic” formula of *nullitas ob defectum consensus* without further specification of the ground of nullity, an element on which it is requested a further reflection. In this perspective, it is considered useful and appropriate to recover in the probative syllogism also the distinction, which to many may seem pleonastic or even obsolete, between *causa petendi proxima* (to indicate the *caput nullitatis*) and *causa petendi remota* (to indicate the historical facts to be disclosed): in fact, it does not constitute a mere formalistic exercise but helps the judge to correctly understand the notion of the head of nullity, thus avoiding excessive formalism, which prevents the correct understanding of the facts in order to reach the truth, or the exasperated empiricism

* paologiuseppe.lobiati@unicatt.it, Giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo.

ne giuridica. Questa distinzione permette di dare ragione, così, della dottrina e della giurisprudenza che vedono in capo al giudice sia la facoltà di modificare il capo di nullità in fase decisoria.

PAROLE CHIAVE · Capo di nullità, Fatto storico, Difetto di consenso, *causa petendi*, Formula del dubbio, Potere del giudice.

SOMMARIO: 1. L'attenzione al 'valore processuale' della nozione di *consensus*. – 2. Il valore assiologico-processuale del *caput nullitatis*. – 3. Il potere del giudice di *nomen iuris tribuere*.

that it moves away from any legal classification. This distinction thus allows us to justify the doctrine and jurisprudence that see the judge having the power to change the head of nullity in the decision-making phase.

KEYWORDS · Ground of Nullity, Historical Fact, Lack of Consent, *causa petendi*, Formula of the Doubt, Powers of Judge.

IL processo di nullità del matrimonio è luogo in cui si svolge una vera e propria azione pastorale¹ della prossimità per condurre il fedele all'incontro con Cristo. È quindi necessario che anche in questo ambito si eviti ogni rischio di immobilismo e positivismo giuridico² e si ponga al centro dell'attenzione la persona, intesa in senso olistico per comprendere appieno la validità o meno dell'atto giuridico messo sotto esame. Uno dei modi in cui può evitarsi di concentrarsi esclusivamente su fattispecie giuridiche considerate soltanto nella loro astrattezza risiede nel recupero, davanti alla Rota Romana, quindi in sede di appello, della formula *nullitas ob defectum consensus*. Tale operazione, infatti, ponendo al centro dell'attenzione e della decisione dell'organo giudicante il fatto storico nel suo complesso piuttosto che il *nomen iuris* ad esso attribuito nei precedenti gradi di giudizio, fa sì che la decisione emanata comprenda la vicenda esistenziale concreta degli agenti nella sua totalità e permetta una valutazione il più realistico possibile del cuore della questione: la validità – o meno – dell'atto giuridico posto in essere.

È noto come, a norma del can. 1504, insieme alla richiesta di dichiarazione di nullità del matrimonio – il *petitum* – le parti, nel libello, debbano anche

¹ Circa il valore pastorale dell'azione giudiziale: «Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale, con il discernimento delle coscienze e con l'opera dei nostri tribunali. Tale opera deve svolgersi nella sapienza e nella ricerca della verità: solo così la dichiarazione di nullità produce una liberazione delle coscienze». FRANCISCUS, *Allocutio ad Rotae Romanae Tribunal in occasione Inaugurationis anni iudicialis*, 29 ianuarii 2018, «AAS» CX, 2 (2018), pp. 237-240: 240.

² Quanto al rischio scaturente dall'esasperazione del positivismo giuridico, si ricordano le parole di: PIUS XII, *Allocutio ad prelatos auditores ceterosque officiales et admissitros Tribunalis Sacrae Romanae Rotaene non eiusdem Tribunalis advocatos et procuratores*, 29 octobris 1947, «AAS» XLI (1947), pp. 493-498, che chiede di rifuggire l'immobilità del diritto a scapito del raggiungimento dei fini ultraterreni.

presentare la *causa petendi*, ossia le motivazioni sulle quali la pretesa si basa, tradizionalmente fatta coincidere con il *caput nullitatis*. Orbene, non di rado può accadere che una serie di fatti storici, la cui sussistenza è stata provata in giudizio, non riescano a qualificare univocamente un capo di nullità, così che il giudice rischi di dare una risposta formalmente aderente al quesito, ma non giusta per quel che concerne l'aderenza alla vicenda delle parti. È opportuno, allora, interrogarsi sia sul valore del *caput nullitatis* in rapporto alla *causa petendi* sia sui c.d. poteri dell'organo giudicante in ordine alla sua definizione, in modo da capire se la misura dell'azione del giudice possa essere un dialogo costante tra realtà ed idea, ossia tra vicenda umana e normativa positiva, e poter attuare la migliore attuazione del bene dell'uomo in ossequio alla legge naturale.³

1. L'ATTENZIONE AL 'VALORE PROCESSUALE' DELLA NOZIONE DI CONSENSUS

Un postulato della ricerca della verità, in sede di processo canonico, è che questa non possa considerarsi distinta dalla considerazione della struttura antropologica dell'uomo.⁴ Applicato all'ambito matrimoniale, considerata anche l'evoluzione della concezione di matrimonio nella nostra società,⁵ secondo parte della canonistica,⁶ ciò renderebbe opportuno il recupero della nozione, in un eventuale giudizio di nullità presso la Rota romana e dunque in sede di impugnazione, di *matrimonii nullitas ob defectum consensus*, per non perdere di vista la struttura olistica delle relazioni poste sotto esame.⁷ Tale formula,

³ Da intendersi, secondo quanto contenuto ai nn. 231-233 dell'Esortazione *Evangelii gaudium*, nella volontà di ricordare che l'azione intellettuale e speculativa deve essere strumento per leggere la vicenda esistenziale e metterla in comunicazione con la *lex naturalis*, non ingabbiarla in modo sterile. Allo scopo si veda: FRANCISCUS, *Adhortatio Apostolica*, cit., pp. 1019-1137: 1113-1114, nn. 231-233. Inoltre v. O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale*, Milano, Vita e Pensiero, 1974, p. 79.

⁴ In merito al valore della considerazione degli elementi psicologici all'interno della valutazione del consenso matrimoniale, si veda: G. VERSALDI, *Elementa Psychologica matrimonialis consensus*, «Periodica de re canonica morali liturgica» LXXI (1982), pp. 179-209, 231-253.

⁵ Circa il mutamento della concezione di famiglia e di matrimonio, legate al mutamento sociale e di pensiero, cui si assiste nell'ultimo decennio, da cui scaturiscono anche riforme legislative, si veda: S. BORDONALI, *Matrimonio e famiglia: tra innovazione e manipolazione*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo, Milano, Vita e Pensiero, 2015, pp. 91-105.

⁶ Ciò comporta anche delle applicazioni giurisprudenziali, come ad es. due recentissime *coram Jaeger*: *decisio diei 29 novembris 2018, Portladen. In Oregon* [A 215/2018], ovvero *14 februarii 2019, Ianuen* [A 31/2019].

⁷ In effetti non può sottacersi che l'organo giudicante è chiamato ad essere ponte che mantiene, per utilizzare un'espressione mutuata dal magistero petrino, un dialogo costante tra realtà ed idea, se si considera con il secondo lemma il forte valore delle c.d. norme *in procedendo*. Il superamento della realtà rispetto all'idea è da intendersi, secondo quanto conte-

infatti, tocca il cuore dell'indagine giudiziale sulla validità del matrimonio, poiché: «*consensu autem deficiente, validum non constituitur matrimonium et coniugale vinculum natura sua perpetuum et exclusivum simpliciter non enascitur*». ⁸

In questo modo l'Uditore rotale, nell'emanare una sentenza, sarà chiamato a concentrarsi precipuamente su tutti i fatti storici che, a prescindere dalla qualificazione giuridica utilizzata nei gradi precedenti, mettano in luce la sussistenza di un valido consenso ovvero di un suo *defectus*.⁹ Secondo tale impostazione, allora, l'organo giudicante non dovrebbe limitarsi a rimanere fisso soltanto alla qualificazione giuridica, ossia al *nomen*, che a tali fatti era stata attribuita all'inizio della causa nella formulazione del *dubium*.

In tal senso due recenti sentenze *coram* Jaeger¹⁰ fondano l'argomentazione sulla validità o meno del matrimonio proprio sulla formula *ob defectum consensus*, richiamando questa espressione che, pur se utilizzata dalla giurisprudenza più risalente, tuttavia in virtù del suo essere policomprensiva¹¹ si ritiene possa ben essere recuperata perché permette di accogliere in sé molteplici e disparati aspetti di una realtà complessa quale è il rapporto co-

nuto ai nn. 231-233 dell'Esortazione *Evangelii gaudium*: FRANCISCUS, *Adhortatio Apostolica*, cit., pp. 1019-1137: 1113-1114, nn. 231-233.

⁸ Così ci si esprime in una *coram* R.P.D. Davide Maria Jaeger, deciso diei 29 novembris 2018, cit., n. 4. Circa il principio consensualistico è bene richiamare la dottrina che ritiene il consenso matrimoniale l' 'elemento creatore' del matrimonio (cfr. O. GIACCHI, *Il consenso matrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1968³, p. 23), così che si può sostenere che ci si trova di fronte ad un evidente dato logico, prima ancora che di un principio giuridico, affermato ancora oggi con estremo vigore nell'ordinamento della Chiesa a seguito di una tradizione consolidata ed indiscussa, in virtù della quale si può e si deve ritenere che il posto ed il valore del consenso nella costituzione del vincolo sono essenziali (cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale*, cit., p. 3). È da sottolinearsi che elemento fondamentale di tutte le decisioni di mons. Jaeger è la forte attenzione nelle *partes in iure* alla esposizione del principio consensualistico, al fine di comprendere meglio la nozione di vizio dello stesso, da cui può scaturire la nullità del matrimonio.

⁹ In questo senso, il richiamo alla causa efficiente del vincolo coniugale, ed alle conseguenze del difetto di questa, può, o forse meglio deve, qualificarsi come la chiave ermeneutica per la ricerca della verità nel processo canonico di nullità matrimoniale. Tale accento sulla mancanza di consenso non deve, tuttavia andare a discapito del valore giudiziale dell'opera che si mette in atto, ma in essa il giudice deve essere in grado di ponderare rettamente gli elementi giuridici e metagiuridici del vissuto. In merito si veda: *ibid.*, pp. 79 s.

¹⁰ Si veda ad es. una più recente *coram* Jaeger, *decisio diei 14 februarii 2019, Ianuensis*, ove al n. 7 si ribadisce non solo il principio consensualistico ma anche che qualora si dimostri il difetto di consenso scaturisce la nullità del matrimonio celebrato, ovvero la *coram* Jaeger, *decisio diei 29 novembris 2018*, cit., al n. 4.

¹¹ Con questa formula policomprensiva, quindi, il giudice è chiamato a fissare lo sguardo non sui singoli vizi del consenso ma sulla globale influenza su quest'atto. È anche da sottolinearsi che non manca chi vede in questo tipo di formulazione una distorsione del capo di nullità. Per approfondire si veda: G. P. MONTINI, *La funzione processuale del capo di nullità*, «Ephemerides iuris canonici» LI, 2 (2011), pp. 445-470: 450.

niugale e, talvolta, non ancora qualificati con uno specifico capo di nullità giurisprudenziale.¹²

Il ricorso a questa formula era pacifico ed assodato nella giurisprudenza rotale almeno fino agli anni '50 del secolo scorso, quando era utilizzata¹³ per indicare il motivo della nullità di matrimonio che non si collegava né alla presenza di un impedimento non dispensato né ad un vizio di forma, ma era sinonimo processuale della sussistenza di un vizio del consenso ricondotto dalla dottrina al diritto matrimoniale sostanziale.¹⁴ Invero, è la prassi giurisprudenziale e rotale in particolare, evolvendosi e consolidandosi, con il tempo ad individuare i c.d. *capita nullitatis*,¹⁵ in merito ai quali è la stessa dottrina a sottolineare che si assiste ad una tipizzazione delle figure nullità del matrimonio – da collegarsi al diritto sostanziale – in grado di fornire delle nette e chiare direttive di azione per i tribunali inferiori.¹⁶

¹² La dottrina sempre più costantemente si rivolge alla nozione stessa di matrimonio *tout court* per individuare il criterio ermeneutico dei singoli capi di nullità. Ad esempio si veda: P.-J. VILADRICH, *È necessaria una riforma del canone 1095?*, in *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere*, a cura di H. Fanceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2012 (= «Subsidia Canonica» 6). L'a. prendendo le mosse dal fenomeno dell'aumento delle cause di nullità matrimoniale introdotte e decise sulla base dell'incapacità, ravvisa la necessità di rinvenire un criterio ermeneutico generale ed unitario di questo canone. La conclusione è che essendo l'atto umano strettamente collegato ad un oggetto, nel caso la natura del consenso deve essere sempre subordinata al matrimonio suo oggetto reale e concreto (cfr. p. 205; 211).

¹³ A volte la formula veniva specificata in fase istruttoria e decisoria da un capo di nullità afferente ad un vizio del consenso attraverso le particelle *ob* ovvero *propter*, come nel caso di coram Perathoner, *decisio diei 2 ianuarii 1913*, in S. R.R.Dec. vol. v, p. 2 n. 1; altre, dalla lettura del testo della sentenza si evinceva a quale vizio del consenso ci si rifacesse per dichiarare – o negare – la nullità del matrimonio accusato di nullità, come in una coram Prior, *decisio diei 8 martii 1913*, *ivi*, p. 211 nn. 1-2.

¹⁴ In questo senso si ritiene necessario prendere le distanze da quanto affermato da G. ERLEBACH, *Il capo di nullità secondo la giurisprudenza della rota romana*, «Quaderni dello Studio Rotale» 19 (2009), pp. 131-162: 135 quando tratta della locuzione *defectus consensus* come categoria generica della nullità del consenso, espressione che appare piuttosto tautologica. Ancora di più, attesa la qualificazione della nozione di *caput nullitatis* che si andrà ad accogliere nel presente saggio, risulta non condivisibile quando l'autore sostiene che sotto questa espressione sono «racchiusi diversi capi di nullità considerati dalla dottrina come difetti del consenso» (p. 135 nota 18). Sembra piuttosto doversi affermare che questa formula indica un capo di nullità che può essere poi specificato attraverso l'indagine su vari vizi del consenso. L'autore nel suo testo spiega, inoltre, come la locuzione, già con una sentenza *coram* Sincero del 28 agosto 1911, sia andata a coprire quelle fattispecie di incapacità consensuale poi tipizzate nel can. 1095.

¹⁵ Così G. P. MONTINI, *La funzione processuale del capo di nullità*, *cit.*, p. 449 non esita a mettere in luce come le stesse distorsioni «del capo di nullità dicono ovviamente riferimento alla normativa canonica sul capo di nullità, che non è però di origine legislativa, ma deve far riferimento alla *prevalente prassi rotale*: non si ravvisa, infatti, nella legislazione e neppure ella normativa applicativa una regolamentazione della materia».

¹⁶ Sul valore della giurisprudenza rotale per i tribunali inferiori, G. P. MONTINI, *La*

Dal punto di vista storico il valore del capo di nullità nel processo canonico ha assistito ad una vera e propria evoluzione. Il Codice Piano benedettino, pur applicando anche al processo matrimoniale l'istituto della *litis contestatio*, non prevede il capo di nullità,¹⁷ nonostante evidenzi una distinzione tra matrimoni accusati per difetto del consenso ovvero difetto di forma¹⁸ o, infine, del processo di nullità matrimoniale per impotenza.¹⁹

Soltanto con l'avvento dell'Istruzione *Provida Mater* al giudice è fatto obbligo, nello stabilire la formula del dubbio del processo matrimoniale, sia di esplicitare l'indagine sulla nullità o meno del matrimonio, il *petitum*, sia di indicare il capo (od i capi) di nullità sulla cui base l'indagine debba svolgersi.²⁰ Inoltre nell'Istruzione del 1936 i richiami al capo di nullità sono rinvenibili in tutte le fasi cruciali del processo, a partire dalla presentazione della domanda ad opera della parte fino all'emissione della sentenza rispondente al

Rota Romana e i Tribunali Locali, cit., pp. 41-61: 44, ribadisce la funzione nomofilattica del tribunale apostolico. È innegabile che le funzioni del Tribunale apostolico affondano le loro radici nella correlazione che lega lo stesso al Sommo Pontefice, qualificandolo così come strumento attraverso cui il successore di Pietro può amministrare la giustizia sul gregge affidatogli, considerato che sono questi i termini in cui si esprime BENEDETTO XVI, *Allocutio ad omnes partecipes Tribunalis Rotae Romanae diei 26 ianuarii 2008*, «AAS» C (2008), pp. 84-88: 88, definendo la Rota Romana: «venerabile Istituzione, mediante la quale, *ad normam iuris*, il Vescovo di Roma esercita la sua sollecitudine primaziale per l'amministrazione della giustizia nell'intero Popolo di Dio». Il Tribunale della Rota, quindi, ricopre anche funzione di *auxilium*: M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 170, n. 50: «Da una parte rimane ferma l'indipendenza e la responsabilità finale del singolo giudice; dall'altra si sottolinea la necessità di svolgere il proprio ufficio in armonia con l'amministrazione della giustizia nella Chiesa, della quale la giurisprudenza rotale è esponente peculiare».

¹⁷ Per approfondire anche, e soprattutto, in merito alla prassi precedente si rimanda a: G. ERLEBACH, *Il capo di nullità secondo la giurisprudenza della rota romana*, cit., pp. 132 s.; G. ERLEBACH, *Il caput nelle cause di nullità matrimoniale. Abbozzo degli aspetti normativi e dottrinali*, in *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, J. Llobell, v. III, Città del Vaticano, LEV, 2010 (= «Studi giuridici» LXXXIX), pp. 1753-1757.

¹⁸ Così il can. 1965 CIC '17 dopo aver trattato del foro competente, nel proporre una *sanatio* recita: «*Si matrimonium accusatur ex defectu consensus, curet ante omnia iudex ut monitionibus opportunis partem, cuius consensus deesse affirmatur, ad consensum renovandum inducat; si ex defectu formae substantialis vel ex impedimento dirimenti quod dispensari potest et solet, partes inducere studeat ad consensum in forma legitima renovandum vel ad dispensationem petendam*».

¹⁹ Il can. 1963 §2 tratta esplicitamente dell'impedimento di impotenza e della dispensa super rato definendo la giurisdizione per questo processo.

²⁰ La dottrina commentando l'art. 88 dell'Istruzione sosteneva: «*Quoad capitum nullitatis designationem, forsitan aliquando discussio enasci potest inter partes et opportunum erit capita latiore magis ratione quam nimis strictadesignare ne postea cogatur iudex formulam concordatam mutare (...): dum econtra nullum extat incommodum si e tribus ex. gr. Capitibus concordatis postea actor duo tantum sustineat et unum relinquat utpote non probandum*» (M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici*, vol. III, Roma, ACLI, 1950, p. 154*).

dubbio stabilito.²¹ Il Codice del 1983, come la riforma in merito al processo matrimoniale del 2015, recepisce integralmente il dettame dell'Istruzione, ribadendo, nel novellato can. 1676 §5, che la formula del dubbio deve indicare i capi di nullità alla cui luce il matrimonio sia da valutarsi. Allo stesso modo si esprime l'art. 135 § 3 dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

Da quanto richiamato, se da una parte non può non condividersi che la nozione 'tradizionale' di *caput nullitatis* permetta di rileggere giuridicamente una serie di fatti storici, dall'altra è pur vero che la giurisprudenza del Tribunale Apostolico, dopo che sia stata svolta un'istruttoria precisa su determinati motivi invalidanti il matrimonio, possa servirsi, *in decernendo*, reintroducendola ed utilizzandola, della figura del *defectus consensus*, qualora tale formula risulti più atta, rispetto ai capi di nullità introdotti nei precedenti gradi di giudizio, ad inquadrare una situazione antropologicamente complessa. A maggior ragione, se si considera la situazione multiforme in cui versano il matrimonio e la società, appare segno di ricerca di giustizia permettere che la decisione – a fronte di una statuizione emanata dal Tribunale inferiore incentrata sull'analisi del particolare – possa compiersi attraverso uno sguardo generale volto al momento costitutivo del *foedus* matrimoniale indagato nella sua globalità, attraverso la categoria del *defectus consensus*,²² fondandosi sulle risultanze dell'istruttoria già svolta su vizi del consenso specifici.²³

²¹ Così gli art. 57 e 198 §6 dell'istruzione. A questi due articoli è da aggiungersi la possibilità dell'aggiunta di un nuovo capo di nullità in sede di appello, *tamquam in prima instantia*, a norma dell'art. 219. In argomento G. ERLEBACH, *Il caput nelle cause di nullità matrimoniale. Abbozzo degli aspetti normativi e dottrinali*, cit., p. 1759 asserisce che il merito di *Provida mater* fu quello di collegare la nozione di *capo di nullità* al diritto sostanziale, da un lato, e di sottolineare la sua crucialità in vari momenti del processo dall'altro.

²² In effetti, la necessità di centralità della persona e dell'incentrare l'interpretazione della normativa di merito della nullità del matrimonio sulla comprensione olistica del soggetto agente è rinvenibile anche nella dottrina subito antecedente alla Riforma del processo matrimoniale. In argomento, H. FRANCESCHI, *Lo ius connubii come criterio interpretativo delle norme riguardanti la nullità del matrimonio. Alcune considerazioni sulla giurisprudenza della Rota Romana*, cit., p. 41: «La tecnica codificatrice, che deve concretizzare in norme universali le esigenze di giustizia nella Chiesa, alcune delle quali provengono dalla natura umana e dalla sua elevazione soprannaturale, altre dipendenti dalle concrete determinazioni storiche e quindi mutabili, corre il rischio di farci dimenticare che la dimensione della giustizia, soprattutto in un ambito così importante come è il matrimonio nella Chiesa, non viene determinata primariamente da quello che il legislatore stabilisce in un determinato momento, ma piuttosto dalla natura stessa del matrimonio e dalla condizione di fedele nella Chiesa. Per questo, il sistema matrimoniale – e coloro che lo applicano – si dovrà sempre confrontare con il diritto fondamentale al matrimonio, per valutare la giustizia nella decisione del caso concreto».

²³ Sulla base di quanto finora riferito, si potrebbe opporre alla scelta della dichiarazione di invalidità del matrimonio per motivo di nullità generico la violazione del diritto di difesa delle parti: Montini, infatti, sostiene – in tutti i gradi del processo e presso tutti i Tribunali – la necessità di «riferirsi ad un testo legislativo definito per giustificare la nullità (accusata

2. IL VALORE ASSIOLOGICO-PROCESSUALE DEL *CAPUT NULLITATIS*

Se dal punto di vista del diritto sostanziale con la nozione di capo di nullità è chiaro ed univocamente riconosciuto il rinvio a quelle ragioni giuridiche dalle quali può derivare la nullità del matrimonio,²⁴ dal punto di vista processuale permane la discussione²⁵ in merito alla qualificazione di questo elemento, così che le differenti posizioni dottrinali prospettano conseguenze pratiche e giurisprudenziali non indifferenti.

e definita) del matrimonio», al punto da sostenere che lo stesso dovrebbe far riferimento al canone di un codice (G. P. MONTINI, *La funzione processuale del capo di nullità*, cit., p. 453). Più specificamente l'autore, in un altro studio, non tanto opponendosi contro il motivo di nullità generico, quanto, piuttosto, alla sua mancata formulazione in sede di concordanza del dubbio, afferma: «il diritto alla difesa può risultare anche gravemente menomato dal fatto che un oggetto giudiziale sia definitivo solo ad istruttoria conclusa o anche solo avanzata: le possibilità di difesa, soprattutto alla parte convenuta, possono di fatto essere intaccate perché non ha potuto su quell'oggetto intervenire proponendo prove diverse o opponendosi adeguatamente all'istruttoria» (G. P. MONTINI, *Alcune questioni in merito al can. 1514*, «Periodica de re canonica» XCII (2003), pp. 305-358: 350-351). La risposta a tale obiezione è rinvenibile in primo luogo dalla considerazione che le parti, nel processo, hanno mantenuto sempre integro il diritto di difesa nella sua accezione più ampia, poiché la lesione del diritto di difesa da cui scaturisce la nullità insanabile della sentenza norma del can. 1620 n. 7 prevede, in primo luogo, che si attui una vera e propria condotta impeditiva da parte dell'organo giudicante a che la parte possa esercitare il suddetto diritto nella duplice forma dell'informazione e dell'audizione. Sulla modalità in cui tali forme si attuano concretamente nel processo si rimanda a: M. J. ARROBA CONDE, *La nullità insanabile della sentenza per un vizio attinente al procedimento*, in *La "querela nullitatis" nel processo canonico*, Roma, LEV, 2005 (= «Studi giuridici» LXXXIX), pp. 145-166. In secondo luogo è l'analisi assiologico-processuale del capo di nullità all'interno del processo matrimoniale a permettere di comprendere come tale diritto permanga integro. In questo senso la giurisprudenza rotale ricorda che l'indagine sul *caput nullitatis* afferisce al diritto matrimoniale processuale più che sostanziale: «*Hanc ob rem determinatio capituli nullitatis collocanda est potius in ambitu praxis processualis, quam in agro stricte substantivi*» (coram Erlebach, *decretum diei 14 decembris 2006*, «Ius Ecclesiae» XIX, 3 [2007], pp. 627-635: 630 n. 6).

²⁴ Cfr. G. MARAGNOLI, *La formula del dubbio*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruttoria dignitas connubii*, v. III, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Roma, LEV, 2008 (= «Studi giuridici» LXXVII), pp. 85-132: 103-104. L'autore prosegue spiegando che a tali ragioni giuridiche la legge ovvero la giurisprudenza ha fornito un dato *nomen iuris*, così che il capo stesso di nullità trovi una sua ultima *ratio* in una norma sostanziale. Allo stesso tempo, in merito, G. ERLEBACH, *Il capo di nullità secondo la giurisprudenza della rota romana*, cit., pp. 139-140 spiega che manca un elenco fissato e stabilito dalla legge dei capi di nullità perché di fatto è la prassi cristallizzata a definirli così che non si possa «dire che il capo di nullità sia *sic et simpliciter* frutto di una ricezione diretta delle singole norme canoniche che fissano la nullità del consenso matrimoniale».

²⁵ È da sottolineare che G. P. MONTINI, *La funzione processuale del capo di nullità*, cit., p. 446 lamenta con stupore la scarsità di produzione bibliografica in merito all'istituto asserendo addirittura: «si può dire senza tema di smentita che vi è un rapporto proporzionale inverso: quanto è istituto di uso quotidiano, tanto più è ignorato dalla dottrina». Ugualmente G. ERLEBACH, *Il caput nelle cause di nullità matrimoniale. Abbozzo degli aspetti normativi e dottrinali*, cit., p. 1753.

Una prima corrente identifica, nel processo matrimoniale, il capo di nullità con la *causa petendi* dell'azione giuridica, ossia con le ragioni poste a fondamento della domanda attorea.²⁶ Il fulcro dell'argomentazione è fornito dal dato normativo che, a partire dall'istruzione *Provida mater*, intende il capo di nullità come l'oggetto specifico delle cause sulla validità del matrimonio ossia, in altri termini, la *causa petendi* delle stesse.²⁷ Questa linea interpretativa, attribuendo peso fondamentale al *nomen iuris* del capo di nullità, lo qualifica come fondamento giuridico della domanda e ritiene pleonastiche le espressioni dell'art. 291 §1 di *Dignitas connubii*. Tale scelta – dottrinale e giurisprudenziale – comportava risvolti significativi a livello processuale, ancora più eloquenti prima dell'abolizione della c. d. doppia conforme.²⁸ Infatti, perché ci fosse conformità formale tra due sentenze, il testo normativo richiedeva identità tra parti, *petitum*, e, invece che *causa petendi*, si citava il medesimo 'capo di nullità' insieme alla *eadem iuris et facti ratione*: tali elementi erano considerati una endiadi.²⁹ Questa concezione, pur sostenuta e avallata anche dalla dottrina immediatamente successiva al Codice piano

²⁶ Già nelle Decretali di Gregorio IX emerge come nel *libellum postulationis* dovesse contenere oltre al nome delle parti, il *petitum* e la *causa petendi*, ossia *quo iure petatur* (cfr. Gregorio IX, *Decr.*, II, tit. III, pars. I, cap. II).

²⁷ Tra i sostenitori di questa teoria, per lungo tempo considerata pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza, si richiamano: G. ERLEBACH, *Il capo di nullità secondo la giurisprudenza della rota romana*, cit., p. 134 sostiene che con l'istruzione «il capo di nullità risulta essere in primo luogo l'oggetto specifico delle cause di nullità matrimoniale. In altri termini, l'oggetto generico è il *petitum* (*an constet de nullitate matrimonii*), mentre l'oggetto specifico è determinato dal capo di nullità (ad es. *ob errorem, ob metum*). Divenne perciò abituale la considerazione del capo di nullità come *causa petendi*». Allo stesso modo G. P. MONTINI, *La funzione processuale del capo di nullità*, cit., p. 455 sostiene che: «il processo matrimoniale non si fonderebbe sulla *causa petendi* come sul fatto giuridico (come in genere i processi contenziosi), ma sul *caput nullitatis*, che *latius patet* rispetto alla *causa petendi*». Infine M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma, Ediurcla, 2009⁵, p. 330. Per quello che riguarda la giurisprudenza si vedano una coram Pinto, *decretum diei 17 martii 1971*, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano, LEV, 1997 (= «Studi giuridici» LXVI), pp. 159-162: 160 n. 1: «*causa petendi quae cum de matrimonii nullitate agitatur est caput nullitatis*».

²⁸ In merito ai risvolti pratici ed alla giurisprudenza sviluppatasi su questo, specie in relazione all'art 291 §1 dell'istruzione *Dignitas Connubii* ed al concetto di conformità equivalente si veda: G. ERLEBACH, *Il capo di nullità secondo la giurisprudenza della rota romana*, cit., pp. 146-153. Nelle pagine segnalate l'a. mette in luce come il concetto di conformità formale non vada inteso soltanto come presenza di stessa decisione sullo stesso capo di nullità nominale, ma anche dei fatti giuridici che lo costituiscono.

²⁹ Così si legge in un decreto coram Erlebach, 15 iulii 2005, S. *Ioannis Portoricen.*, n. 8: «*At-tenta vi hodie vigenis can. 1641 n. 1, si praefatum requisitum instr. Dignitas connubii (eademque iuris et facti ratione) non sit habendum uti pleonasticum aut abrogativum Codicis vigenis – quod postremum dari nequit attentis sive hierarchia actuum legislativorum sive expressa declaratione facta in eadem Instructione, iuxta qual "leges processuales Codicis iuris canonici ad declarandam matrimonii nullitatem manent in toto suo vigore" –, tenendum est potius uti explicativum capitis nullitatis, sed dubii revera valoris*» in *ibid.*, p. 152.

benedettino,³⁰ suscita non poche perplessità. Infatti, per una sorta di eccessivo formalismo nominale, si rischiava che fossero pronunciate due sentenze conformi tra di loro soltanto apparentemente, poiché riferite allo stesso capo di nullità basato, tuttavia, su fatti diversi.³¹

³⁰ Si prenda ad esempio il Cappello, che trattando del dubbio generico nelle sentenze rotali ritiene la specificazione *in casu* come riferentesi ad un determinato matrimonio impugnato per un determinato capo di nullità, ossia *causa petendi*, a cui la sentenza dovrebbe dare risposta: «*Hinc dicitur: constat de matrimonii nullitate in casu ex capite impotentiae; vel simpliciter: constat de nullitate matrimonii in casu; vel proposito dubio: an constet de matrimonii nullitate in casu, respondetur: affirmative. Igitur eo ipso quod nullum declaratur matrimonium in casu, sententia fertur de hoc aut illo matrimonio determinato, ut palam est, propter hoc aut illud caput sive motivum accusato. Quare motivum seu caput quod allegatur ad impugnandum validitatem matrimonii, v.g. impotentia antecedens et perpetua, vis et metus, consanguinitas etc., est causa nullitatis coniugii ac propterea fundamentum ipsius sententiae*» (F. CAPPELLO, *Utrum conformes ad normam can. 1903 et 1987 dicendae sint duae sententiae de nullitate matrimonii latae, si eusdem nullitas declarata fuerit ex diverso capite*, «Periodica de re canonica, morali, liturgica» XX [1931], p. 23).

³¹ In approfondimento si vedano: J. LLOBELL, *Il concetto di conformitas sententiarum nell'istruzione Dignitas Connubii e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della Dignitas Connubii*, a cura di H. Franceschi, J. Llobell, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2005, pp. 193-230: 210; G. MARAGNOLI, *La formula del dubbio*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione dignitas connubii*, v. III, cit., p. 104 s. e 108. Entrambi gli autori mettono in luce come l'identificazione stretta del capo di nullità con la *causa petendi* sia da vagliarsi apertamente. A ciò è da aggiungere anche quanto stabiliti dall'art 218 dell'Istruzione *Provida mater* che arrivava a definire la conformità non basandosi sulla *causa petendi* bensì sul capo di nullità. In questo modo, a sommosso parere dello scrivente, come si evince anche da parte della dottrina si scindeva, paradossalmente, il concetto di *causa petendi*, ossia i fatti, dal *nomen iuris*, ossia il capo di nullità. L'eccessivo formalismo, quindi, che portava a riconoscere la *causa petendi* nel *nomen iuris* appariva inaccettabile alla giurisprudenza rotale, così che iniziava sempre di più a farsi strada il concetto di conformità equivalente. In merito si veda: G. P. MONTINI, *Alcune questioni processuali*, cit., pp. 453-551: 496-510. La prima decisione citata, quindi trattante la conformità equivalente, risale al 1946, ponendo come argomentazione quanto affermato dai decretalisti. Non può in argomento, anche a riprova del rischio scaturente dall'eccessivo formalismo, non sovvenire l'esempio portato da Gaio nel libro IV delle *Institutiones* circa l'immutabilità del *nomen* nelle *Legis actiones* del diritto Romano, ove l'errata qualificazione nominale del fatto comportava il rigetto dell'azione stessa: «*unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de vitibus succisis actio competeret, generaliter de arboribus succisis loqueretur*». Il fatto chiaramente contrasta con quanto riferito in D. 1. 5. 2, Ermogeniano secondo cui: «*hominum causa omne ius constitutum*». A questo è da aggiungere che, sulla questione, già la dottrina più risalente metteva già in luce che tale identificazione avrebbe condotto ad affermare che tante sarebbero dovute considerarsi le cause di nullità quanti i capi allegati alla domanda. In merito si veda: G. ERLEBACH, *Il caput nelle cause di nullità matrimoniale. Abbozzo degli aspetti normativi e dottrinali*, cit., pp. 1762-1763. L'a. richiama il ragionamento di Roberti che ritiene la distinzione di capi di nullità, nelle cause di nullità di matrimonio, non solo numerica ma anche individuante della causa, così che a più capi di nullità dovrebbero corrispondere più cause. Cfr. F. ROBERTI, *De processibus*, v. I, cit., p. 586: «*In actionibus declaratoris tot causae habentur quot sunt facta constitutiva, impeditiva, extinctiva iurium. Quare e.g. in causis de nullitate matrimonii tot causae habentur quot facta, quae matrimonium nullum efficiunt*».

Una seconda interpretazione, invece, identifica la *causa petendi* nel processo matrimoniale non con la qualificazione giuridica dei fatti, quale è il capo di nullità, ma con i fatti storici stessi allegati dalle parti alla domanda e dimostrati in sede di giudizio, che assumono, in sede valutativa, qualificazione di ‘fatti giuridici’.³² In effetti, nel diritto più antico,³³ si sottolineava come la parte, nel libello, fosse chiamata a presentare non solo l’oggetto della domanda ma anche i fatti su cui questa si fondasse. In questo modo «la cosa importante era che le sentenze corrispondessero alla domanda dell’attore, identificata quest’ultima coi fatti principali adottati dallo stesso attore, con la *causa petendi*, cioè e non con il *nomen iuris* (ossia il capo di nullità) dato dal giudice».³⁴ In siffatta concezione si inquadra, dunque, quella parte della giurisprudenza che, sostenendo l’identità tra *causa petendi* e fatto storico e sostenendo che, quindi, il motivo su cui poggia la domanda corrisponde esclusivamente all’*in facto* e in nessun modo all’*in iure*,³⁵ arriva a sostenere l’arbitrio del giudice non tanto nel conferire un *nomen* ai fatti, ma addirittura nel rifuggire qualsiasi forma e ragione di diritto nel motivare una scelta piuttosto che un’altra.³⁶

³² In questo senso la dottrina spiega come essendo i coniugi a presentare la domanda di nullità ed essendo loro a fornire le ragioni giuridiche su cui questa si poggia, la *causa petendi* di tale domanda non potrà essere composta da altro se non dai fatti giuridici che le stesse parti forniscono (cfr. P. MONETA, *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell’istruzione Dignitas connubii*, «Ius Ecclesiae» XVIII, 2 [2006], pp. 417-438: 421).

³³ In merito si può richiamare quanto si legge nell’Ostiense: «*Libellus debet continere in se causam, seu factum, quare petitio fiat*» HENRICUS DE SEGUSIO, CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, L. II, *de libelli oblatione*, Lugduni, 1537, ristampa Aalen. 1962, fol. 289 rb, oppure Bernardo di Pavia, ove si può leggere che il giudice poteva valutare il: «*factum ut ex eo ius agendi colligatur*» B. PAPIENSIS, *Summa Decretalium*, lib. II, tit. III §2, ed. E. Ad. Th. Layspers, Graz 1956, p. 35. Posto già nell’alto medioevo introducendosi la causa il libello dovesse contenere non il nome dell’azione ma la *causa petendi* che la sorreggeva, si evince che il *factum* di cui si parla fosse inteso come il motivo su cui fondare l’azione.

³⁴ J. LLOBELL, *Il concetto di conformità equivalente alla luce dell’art. 291 della Dignitas Connubii*, in *Verità del consenso e capacità di donazione*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2009, pp. 511-561: 525. L’a. percorre l’iter storico che, a partire dall’età classica del diritto, sottolineava l’importanza che il libello introduttorio contenesse il fatto su cui il diritto poggia, per poi riferire come stia nel dovere e potere del giudice fornire un nome giuridico agli stessi fatti. A ciò è da aggiungersi che il valore del fatto era sottolineato anche dal diritto romano, atteso quanto si può leggere in D. 47. 23. 3, Ulpiano: «*si ex eadem causa saepius agetur, cum idem factum sit, exceptio vulgaris rei iudicatae opponitur*».

³⁵ Così emblematica è la sentenza Coram De Jorio, *decisio diei 13 maii 1964*, in R.R.Dec. v. LVI, pp. 353 s. n. 2, ove si legge: «*Aliis verbis rito habenda est factorum, quae partes attulerint atque comprobaverint, non nominum iuris, quae iisdem tribuerint. Consequitur quoque ex praemissis habendas esse conformes duas sententias, quae eisdem factis nitantur*».

³⁶ In merito è da sottolinearsi quanto sostenuto da E. DI BERNARDO, *Il nomen iuris tribuere da parte del giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, «Quaderni dello Studio Rotale» 21 (2011), pp. 91-126: 113 che sostiene che il capo di nullità debba essere identificato sia *sub specie iuris* sia *sub specie facti*. Questa teoria, pur apparendo conciliante però costringerebbe a unire in mo-

Le due correnti richiamate risultano entrambe sbilanciate, l'una sull'eccessivo 'astrattismo giuridico', col rischio di impedire una giusta considerazione del dato esistenziale; l'altra sull'eccessivo 'realismo fattuale' che lascia al giudice pieno arbitrio di piegare il diritto alla valutazione dei fatti.³⁷

Un'ultima posizione, pur avendo avuto poca fortuna nel suo sviluppo dottrinale, sembra, tuttavia, conferire una giusta dimensione al rapporto tra fatto storico – qualificato poi come giuridico –, capo di nullità e *causa petendi*.³⁸ Essa si richiama ad un decreto *coram* Raad del 1973³⁹ che propone la distinzione tra *causa petendi remota*, ossia i fatti storici, e *causa petendi proxima*, ossia il *nomen iuris* o *caput nullitatis*. Si parte dal presupposto che la nozione di *causa petendi*, nelle cause di nullità del matrimonio, è un concetto ampio e policomprensivo non identificabile soltanto ed esclusivamente con il capo di nullità, come sostiene parte della dottrina, ma nemmeno estraneo a questo, come sosterebbe parte della giurisprudenza.⁴⁰ La conseguenza è la scissione della *causa petendi*, innestata sulla dottrina più risalente che riferirebbe la distinzione in *causa proxima* e *remota* al processo contenzioso ordinario, qualificando la *remota* come il fatto giuridico presentato dalle parti e la *proxima* come il diritto soggettivo scaturente dai fatti.⁴¹ Di qui, nei processi di nullità matrimoniale, i concetti di *causa petendi remota* e *proxima* sono identificati con le categorie di fatto storico, poi qualificato come giuridico, e di capo di nullità.⁴² Il primo elemento è assolutamente nella sola ed esclusiva disponibilità delle parti, che alleggeranno alla domanda i fatti su cui questa si

do inscindibile un fatto concreto, per sua natura peculiare, ad un principio di diritto per sua natura generale, rischiandosi così la presenza di troppe zone d'ombra, ossia elementi fattuali non riconducibili a fattispecie giuridiche.

³⁷ In merito parte della dottrina metteva anche in guardia dal fatto che una concezione di questo tipo, che poteva anche ispirarsi all'elemento pastorale, metteva le sentenze emanate a rischio di querela di nullità per diniego del diritto di difesa (in approfondimento si veda: A. STANKIEWICZ, *La conformità delle sentenze nella giurisprudenza*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale. problemi e prospettive*, Città del Vaticano, LEV, 2003 (= «Studi giuridici» LX), pp. 147-166: 157).

³⁸ La posizione che si va ad illustrare affonda le sue radici già nel diritto giustiniano così come poi recepito dalle Decretali, così richiedendo che nelle azioni personali si esprimesse la *causa petendi remota* mentre nelle reali la *proxima* (cfr. GREGORIUS IX, *Decr.*, lib. II, t. III, pars I, IV, in E. DI BERNARDO, *Il nomen iuris tribuere da parte del giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, cit., p. 100).

³⁹ *Coram* Raad, *decretum diei 23 iunii 1973*, [B 54/73], citato in *Verità e definitività della sentenza canonica*, cit., pp. 163-168.

⁴⁰ *Coram* Raad, *decretum diei 23 iunii 1973*, cit., p. 165 n. 7: «*Videtur quod caput nullitatis et causa petendi non necessario idem significant seu verba synonymica sunt. Causa petendi latius patet quam caput nullitatis*».

⁴¹ *Ivi*, n. 8: «*Antiquiores iurisperiti distinguebant causam petendi proximam et remotam. Proxima erat ius subiectivum (...). Remota erat factum iuridicum, ex quo ius subiectivum nascitur et in iure obiectivo seu norma legis fundatur*».

⁴² *Ibid.*

poggia e li dimostreranno durante il processo;⁴³ qualificare la ragione prossima – ossia *iuris nomen tribuere* –, definendo così il capo di nullità, rientra, invece, nella potestà – intesa come diritto e dovere – del giudice.⁴⁴

Tale posizione, nonostante la critica rivoltale,⁴⁵ permetterebbe di parafrasare l'art. 250 n. 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*, asserendo che la sentenza debba contenere sia i fatti, dimostrati in giudizio, che hanno permesso di comprendere la nullità del consenso, sia la qualificazione giuridica che il giudice ha fornito degli stessi e che permette di collegare quei fatti ad un substrato legislativo.

In conclusione, definire il capo di nullità quale *causa petendi proxima* risulta l'unica via che giustifichi ed avvalori l'azione interpretativa del giudice alla luce della vicenda esistenziale dei coniugi. In questo modo, infatti, l'utilizzo della formula *defectus consensus* andrebbe riletto come risposta alla difficoltà – anche da parte dell'operatore del diritto – di inquadrare alcune fattispecie pratiche in uno schema giuridico specifico e limitato, mantenendone inalterato il valore di causa remota su cui poggia la domanda – ed eventualmente la certezza morale – in merito al *thema decidendum*, ossia la validità del matrimonio.

3. IL POTERE DEL GIUDICE DI *NOMEN IURIS TRIBUERE*

Alla luce dell'inquadramento effettuato il dibattito si innesta sull'azione dell'organo giudicante, in particolare sulla facoltà di modificare *ex officio* il capo di nullità già concordato. È pacifico che, in sede di concordanza del dubbio, compito del giudice sia interpretare in termini giuridici corretti le istanze presentate da ciascuna delle parti, ossia fornire un inquadramento del caso nella fattispecie giuridica il più possibile aderente alla realtà.⁴⁶ Que-

⁴³ *Ibid.*: «*Vera causa petendi est factum iuridicum (vel actus iuridicus), quod partes adducunt ad sustinendam actionem*».

⁴⁴ Quanto affermato nella sentenza, ossia: «*Partes perraro supponuntur caput cognoscere. Iudicis est normam legis aptam reperire et facto iuridico applicare, "iura novit Curia". In normis continentur exemplaria abstracta facti concreti*» (*ibid.*), è, di fatto, anche abbracciato dalla dottrina. E. DI BERNARDO, *Il nomen iuris tribuere da parte del giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, cit., p. 111 spiega che: «*competete esclusivamente al giudice verificare, in ogni singolo caso concreto, che il capo di nullità proposto nel libello sia adeguato a costituire l'oggetto del giudizio; in caso contrario il caput o i capita nullitatis disposti dal giudice nella formula dubii possono ben essere diversi da quelli invocati, in quanto l'organo giudicante ha un vincolo indeclinabile ai fatti presentati nel libello, ma non all'eventuale denominazione proposta degli stessi nella petitio iudicialis*».

⁴⁵ G. ERLEBACH, *Il caput nelle cause di nullità matrimoniale. Abbozzo degli aspetti normativi e dottrinali*, cit., p. 1764 critica il fatto che questa forma di compromesso non sembra risolutiva della questione non precisando se il capo di nullità sia da considerare soltanto come norma astratta che renderebbe un determinato fatto semplice giuridico, ovvero, al contrario, se il fatto già compreso come giuridico possa giustificare «l'estensione dell'oggetto del giudizio a tutto il campo fattuale contemplato dal relativo capo di nullità».

⁴⁶ A dire il vero la dottrina, tra cui si distingue P. MONETA, *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'istruzione Dignitas connubii*, cit., p. 420, sottolinea

sta operazione di cui il giudice è investito, il *nomen iuris tribuere*,⁴⁷ si dispiega essenzialmente in due distinti momenti processuali: la fase iniziale del processo, quando spetta unicamente all'organo giudicante attribuire – o confermare quella proposta – qualificazione giuridica ai fatti allegati dalle parti;⁴⁸ e quella decisionale, sulla cui liceità la dottrina appare dibattuta.⁴⁹

In una *coram De Jorio* del 1964, in sede decisoria, si dichiara la nullità del matrimonio per un capo di nullità differente da quello concordato in sede di definizione del dubbio di causa, ritenendo essere facoltà del giudice attribuire un nome giuridico ai fatti allegati dalle parti, a patto che la nullità risultasse dagli atti stessi di causa.⁵⁰ È da notare che nella sentenza la *causa petendi* è identificata *tout court* con il fatto giuridico.

che l'organo giudicante «non sia costretto a muoversi in un ambito troppo ristretto per assicurare la corrispondenza della propria sentenza rispetto al dubbio precedentemente definito, ma che possa disporre di un certo margine di autonomia che gli consenta il più corretto inquadramento del caso nella fattispecie giuridica», aprendo così la questione se il giudice debba rigorosamente attenersi alla formula del dubbio o se possa essergli riconosciuta una certa libertà di modificazione o per lo meno di interpretazione dello stesso. Allo stesso modo sottolinea J. LLOBELL, *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul medesimo del concetto di «conformitas aequipollens» fra i capi di accusa nelle cause di nullità del matrimonio*, «Ius Ecclesiae» XV, 3 (2003), pp. 614-656: 421, sottolinea come sia dovere delle parti allegare già dal libello i fatti storici che saranno poi valutati alla luce del diritto dal giudice, che li qualificherà sotto uno o più motivi di nullità.

⁴⁷ Per un *excursus* storico in merito alle cause di nullità matrimoniale di questo diritto e dovere del giudice si rimanda allo studio di: E. DI BERNARDO, *Il nomen iuris tribuere da parte del giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, «Quaderni dello Studio Rotale» 21 (2011), pp. 91-126: 92-106.

⁴⁸ In merito a questa fase si consideri lo studio di N. SCHÖCH, *Il potere del giudice nella concordanza del dubbio nel processo di nullità matrimoniale*, «Quaderni dello Studio Rotale» 13 (2003), pp. 55-82. L'a. partendo dalla teoria della individuazione e della sostanziazione per quel che concerne la definizione del capo di nullità mette in luce come la presentazione del fatto giuridico ad opera delle parti sia elemento imprescindibile perché il giudice possa qualificare questi in una norma giuridica. Di qui l'a. sostiene anche la necessità imprescindibile della congruenza tra il dubbio concordato ed il dispositivo della sentenza così che ritiene doversi evitare gli estremi di formule troppo ampie nella concordanza del dubbio ovvero formule troppo strette che impedirebbero una sana raccolta delle prove (cfr. p. 71).

⁴⁹ Così in E. DI BERNARDO, *Il nomen iuris tribuere da parte del giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, cit., p. 92. L'a. spiega come l'applicazione del principio *iura novit curia* nel qualificare nominalmente i fatti giuridici al momento decisionale derivi dalla prassi forense degli ultimi 60 anni in ambito penale italiano.

⁵⁰ *Coram De Jorio, decisio diei 13 maii 1964*, in R.R.Dec. v. LVI, pp. 353 s. n. 2: «*Animadvertunt Patres iudicum esse speciem seu nomen iuris tribuere factis, ab alterutra vel utraque parte allatis, si actor seu actrix id non praestiterit, aut verum non tribuerit. Ex praemissis consequitur Iudices posse matrimonium nullum declarare ob simulationem totalem, etiamsi partes id nullitatis accusassent ob exclusum bonum sacramenti*». E. DI BERNARDO, *Il nomen iuris tribuere da parte del giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, cit., pp. 115 s. collega per analogia la *ratio* dell'azione di De Jorio nel codice di procedura Penale italiano che nella prima parte dell'art. 477 sanciva il potere dell'organo giudicante di variare nella decisione finale la definizione giuridica del fatto enunciato nel rinvio a giudizio: tale «modificazione era possibile soltanto purché che la *res in iudicio deducta* rimanesse immutata.

Sulla stessa linea un decreto *coram* Serrano del 1986,⁵¹ sulla conformità delle sentenze, nella parte in diritto espone varie argomentazioni a favore del potere del giudice di modificare *ex officio* il capo di nullità stabilito nel dubbio di causa, non ritenendo tale facoltà uno strumento di azione arbitraria. Si legge che, essendo la causa di nullità matrimoniale di bene pubblico,⁵² il giudice godrebbe di ampi poteri poiché proprio la natura pubblica della causa impedirebbe di demandare le questioni sulla validità del matrimonio alla scelta delle parti.⁵³ Ancora, si richiama l'originario potere del giudice di stabilire *ex officio* il dubbio di causa sulla base dei fatti allegati dalle parti. Infatti, atteso che l'oggetto del giudizio riguarda la nullità del matrimonio, il giudice non andrebbe oltre quanto richiesto dalla parte se, rispondendo all'oggetto della domanda, esulasse dal nome giuridico dei fatti che stanno alla base di questa.⁵⁴

⁵¹ *Coram* Serrano Ruiz, *decretum diei 24 octobris 1986*, in D.S. v. IV, pp. 143-156. Si è presa questa sentenza a mo' di esempio, dal momento che ci si rifà, comunque, ad una linea giurisprudenziale ben demarcata. Molti degli argomenti qui riferiti sono ripresi, infatti, anche in un decreto *coram* Bruno, *decretum diei 24 februarii 1989*, in D.S. v. IV, pp. 29-36.

⁵² *Coram* Serrano Ruiz, *decretum diei 24 octobris 1986*, cit., p. 146 n. 5: «*Ad matrimonium quod attinet, imprimis adnotanda indoles publica: non indiscriminate igitur in eodem partes omnia possunt omniaque ponunt. Sun hoc quidem respectu multi facienda est, uti puto, nova norma can. 1677, ad processum matrimonialem specifica, iuxta quam interventus iudicis in contestatione litis, quem vidimus ampliore in novo iure, magis adhuc extenditur et ex officio iubetur*». Si veda anche *coram* Bruno, *decretum diei 24 februarii 1989*, cit., p. 31 n. 4, ove il Ponente collega il maggior potere del giudice alla non necessità che le parti conoscano le ragioni giuridiche dei fatti. A sostenere la posizione viene anche quanto affermato in un decreto *coram* Palestro, 21 dicembre 1988, n. 11, che, in merito al potere del giudice nella dichiarazione di conformità equivalente, sostiene che si tratta di una: «prassi eccezionale (...) giustificata dalla *ratio spiritualis*, che, secondo il Decreto, sarebbe assente nel contenzioso privato, e, quindi, dalla natura delle cause di stato personale che hanno come oggetto il *bonum publicum*». S. VILLEGGIANTE, *La conformità equivalente delle sentenze affermative nel processo canonico di conformità matrimoniale*, «Monitor Ecclesiasticus» CXXIII, II (1998), pp. 295-377: 359.

⁵³ In argomento si veda: J. SERRANO RUIZ, *La determinación del capítulo de nulidad de matrimonio en la disciplina canónica vigente*, in *El "consortium totius vitae"*. *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, Salamanca, Universidad pontificia de Salamanca, 1986, pp. 347-377: 375-376.

⁵⁴ *Coram* Serrano Ruiz, *decretum diei 24 octobris 1986*, cit., p. 147 n. 5: «*Imo, ad caput nullitatis quod attinet quodque esset terminus et ipsum controversiae iuxta can. 1514, plura etiam animadvertenda essent quae aequivalenter – ideoque non secus ad conformitatem substantialem sententiarum, quae dein erint constablanda – alterum alteri referre possint et inde substantialiter congruentia. Nam primo et per se actor quaerit nullitatem matrimonii et intentione tribunali afferre vult quidquid ad eam demonstrandam aptum et utile esse potest*». Allo stesso modo il decreto *coram* Bruno, *decretum diei 24 februarii 1989*, cit., p. 32 n. 6, mette in luce il valore del *petitum* collegandolo alla *ratio factorum* rispetto al semplice capo di nullità. La dottrina che si oppone a questa argomentazione muove, tuttavia, dalla concezione del *caput nullitatis* quale unica *causa petendi* nella causa di nullità, così che la sua modifica comporterebbe una vera e propria lesione delle prerogative più intime della persona (cfr. G. P. MONTINI, *Alcune questioni in merito al can. 1514*, cit., pp. 340-341). La dottrina a questa argomentazione oppone il dettato normativo

Anche parte della dottrina guarda con favore al potere del giudice di modificare *ex officio* il dubbio di causa, anche se vi è minor intesa sulle modalità con cui con cui siffatto potere dovrebbe realizzarsi. Si parte dalla constatazione che possono darsi casi in cui, svolta l'istruttoria e presentate le difese, in fase di esame degli atti al giudice appaia che il capo di nullità risulti non ben formulato a fronte dell'evidenza dei fatti provati ed allegati.⁵⁵ In questi casi l'organo giudicante godrebbe della facoltà di modificare il *nomen iuris* attribuito ai fatti anche in sede di decisione e deliberazione della causa, senza incorrere in una violazione delle norme *ad validitatem*.⁵⁶ Inoltre, parte della dottrina, sostenuta anche dalla giurisprudenza,⁵⁷ fonda questa facoltà sull'elemento equitativo, ossia sulla necessità evitare che l'applicazione pedissequa della norma, specialmente qualora le parti non siano sostenute da un patrono, costringa il Tribunale, in assenza di modifica del dubbio di causa – ossia del *nomen iuris* – a fornire una decisione ingiusta.⁵⁸

del can. 1514 che richiede, per la modifica del dubbio una istanza di parte, al fine di evitare il pericolo di nullità della sentenza (cfr. G. P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario, de processibus matrimonialibus*, v. II, Roma, Pontificia università gregoriana, 2015⁴, pp. 86 s.).

⁵⁵ Cfr. M. POMPEDDA, *Studi di diritto processuale canonico*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 172.

⁵⁶ L'argomentazione su cui il ragionamento è basato si fonda sull'analogia con le norme speciali concesse ai Tribunali Americani nel 1970 (cfr. *Rescriptum Consilii pro Publicis Ecclesiae negotiis*, 28 aprile 1970, norm. 11, «Periodica de re canonica, morali, liturgica» LIX (1970), pp. 594-598: «*Durante processu, ipse adiungere poterit alterum vel alia capita nullitatis*»). Secondo altra dottrina, che pur mantenendo valida la facoltà del giudice di mutare il capo di nullità *ex officio* tuttavia la sottopone a limitazione, il capo di nullità potrebbe essere modificato dal giudice in sede decisionale soltanto in caso di continenza tra due capi: «quando il nuovo capo individuato in sede di decisione sia ricompreso in quello indicato nella *formula dubii* (...). Ma già qualche perplessità può far sorgere un rapporto di continenza inverso, quando cioè il giudice ritenga di applicare un capo più ampio ricomprensivo quello originariamente fondato» (P. MONETA, *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'istruzione Dignitas connubii*, «Ius Ecclesiae» XVIII, 2 (2006), pp. 417-438: 422-433).

⁵⁷ La giurisprudenza richiama la sussistenza di una sorta di statuto proprio delle cause di nullità matrimoniale segnato da una sorta di *aequitas permanens*, mancante nelle altre cause private. Si legge in coram Palestro, *decretum diei 21 decembris 1988*, in D.S. v. VI, pp.: 252 n. 12: «*Principia, quibus talia decreta, in causis nullitatis matrimonii lata, innituntur, nempe "nihil ad talem conformitatem obicit quominus partes in petendo diversa tribuerint nomina actionibus, dum eadem appareant facta iuridica comprobata: iura novit Curia; nec officit quod, item stantibus iisdem factis iuridicis comprobatis, Iudices diversa capita nullitatis pronuntiant in decidendo: potius motiva et conclusiones sententiae prae oculis habenda sunt quam termini hadibiti"* (coram Serrano, *decr. 25 ianuarii 1974 n. 6*), in *causis contentiosis mere privatis, ubi ratio spieirtualis deest et iudex tantum ad instantiam partis procedere potest, recipi non possunt*».

⁵⁸ Così ritiene J. LLOBELL, *Il concetto di conformità equivalente alla luce dell'art. 291 della Dignitas Connubii*, cit., p. 522. L'autore praticamente risolverebbe la questione attraverso l'emanazione di un decreto *ex officio* previo alla pubblicazione degli atti e fatta salva la possibilità delle parti di impugnare la decisione e proporre nuove prove. Per ulteriore specificazione vedi: J. LLOBELL, *La pubblicazione degli atti, la "conclusio in causa" e la discussione della causa*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione dignitas connubii*, v. III, cit., pp. 509-558:

Non manca, tuttavia, chi, in dottrina, è contrario all'affermazione di questo potere del giudice, riferendosi sia alla lesione al diritto di difesa che deriverebbe alle parti da tali iniziative dell'organo giudicante,⁵⁹ sia al contrasto con norme processuali stabilite *ad validitatem*,⁶⁰ sia alla nullità della sentenza che deciderebbe *extra petita*.⁶¹ Tali opposizioni che di fatto si fonderebbero, in ultima analisi, sul rischio del giudice di porre in essere una decisione che contrasti con quanto allegato nella domanda attorea, risultano però debitorie della concezione dottrinale che identifica il *caput nullitatis* con la *causa petendi tout court*, che – come si è sopra accennato – non permette una lettura completa della vicenda esistenziale. Qualora, invece, si attui una distinzione tra *causa petendi remota* e *proxima* si comprenderebbe come, sul fondamento dell'equità,⁶² possa rientrare nel potere del giudice, in sede decisionale, mo-

545-547. Altra soluzione pratica è proposta da Maragnoli che prevede la possibilità e l'utilità da parte del giudice sempre nella fase previa alla pubblicazione degli atti a convocare le parti, «per far presente a chi vi abbia interesse l'opportunità di ampliare il tema dell'indagine su cui verte il giudizio», proporre la modifica del dubbio di causa che sarà, poi, formalmente richiesta dalle parti (G. MARAGNOLI, *La formula del dubbio*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione dignitas connubii*, v. III, cit., p. 129) Entrambe le soluzioni, tuttavia, a sommosso parere dello scrivente, peccherebbero sia del fatto che il giudice sembrerebbe implicitamente offrire una decisione *nunc pro tunc* e, dall'altro lato, vedrebbe venire meno la terzietà del giudice che si porrebbe alla stregua della parte. La risoluzione risiederebbe, allora, in primo luogo nella modifica del *nome iuris* soltanto in sede di deliberazione – quindi con la sentenza –, ovvero qualora non sia ancora data la fase discussoria attraverso l'intervento del Promotore di giustizia. Infatti, stante il fatto che: «il promotore di giustizia potrà proporre certamente un capo di nullità perché ciò corrisponde al suo ruolo di parte se è stato nominato per intervenire in un processo» (N. SCHÖCH, *Il potere del giudice nella concordanza del dubbio nel processo di nullità matrimoniale*, cit., 67), il giudice sarebbe chiamato a sottoporre allo stesso la questione che si farebbe così parte nel processo matrimoniale *boni animarum ratione*. Così come accennato da: G. P. MONTINI, *Alcune questioni in merito al can. 1514*, cit., p. 534; P. BIANCHI, *oretenus tantum*).

⁵⁹ Così, ad es. G. P. MONTINI, *Alcune questioni in merito al can. 1514*, cit., pp. 351-353, che sottolinea il rischio derivante soprattutto per la difesa della parte convenuta che si vedrebbe impedita nel proporre le proprie argomentazioni ed osservazioni sull'oggetto del giudizio.

⁶⁰ Così P. V. PINTO, *I processi nel codice di diritto Canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1993, pp. 253-254, il quale, sostenendo che le condizioni per la modifica del dubbio norma del can. 1514 siano *ad validitatem*, ritiene che il giudice non possa modificare di sua iniziativa il dubbio di causa senza istanza di parte.

⁶¹ Così, ad es., E. DI BERNARDO, *Il nomen iuris tribuere da parte del giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, cit., p. 120. L'a. argomenta sia dottrinalmente che giurisprudenzialmente sostenendo la necessità di aderenza del *caput nullitatis* stabilito nel dubbio di causa alla sentenza. Tutto ciò asserendo che «nella sentenza il giudice deve rispondere rigorosamente ai capi di nullità concordati e dunque non può modificarli arbitrariamente».

⁶² Del resto la nozione di giustizia equitativa «che si faccia carico delle esigenze di coloro che si rivolgono ai tribunali» (cfr. P. MONETA, *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'istruzione Dignitas connubii*, cit., p. 427) è quella spinta fondamentale che ha sempre mosso la possibilità della conformità equivalente, così da porre massimo

dificare la seconda, che entra nella sua disponibilità, senza influire sui fatti allegati dalle parti ed ampiamente investigati e dibattuti durante tutto l'*iter* processuale.

Nelle cause di nullità matrimoniale il giudice ecclesiastico si trova di fronte a «frammenti di vita vissuta, spaccato di vicenda umana che ha impedito al matrimonio di trovare una sua realizzazione: è ad esso che va ricondotto, sostanzialmente sul piano umano il suo fallimento»: ⁶³ ne consegue che, sulla base di queste evidenze fattuali, il suo compito è quello di indagare sulla validità dell'atto posto in essere, fulcro dell'indagine giudiziale. Così, chiamato ad applicare della norma alla vicenda umana concreta ed integrale, l'organo giudicante deve assecondare la necessità di Giustizia intesa come raggiungimento della verità sulla base di quanto allegato dalle parti. A tal fine si è cercato di descrivere il modo in cui il Tribunale della Rota Romana può fornire la qualificazione giuridica il più aderente possibile al vissuto completo delle parti ed ai fatti allegati dalle stesse, attraverso il ricorso alla categoria della *causa petendi proxima e remota*. È, quindi, la necessità di giustizia, ossia la necessità di attuare la norma divina di cui la Chiesa è depositaria – la *salus animarum* –, a richiedere che il giudice fissi primariamente lo sguardo sul fatto e non soltanto sul *nomen iuris* al fine di emettere la decisione. ⁶⁴ Il giudice canonico è, così, più che mai chiamato ad utilizzare, nell'applicazione della legge, l'*aequitas*, che non deve – né tanto meno può – essere ridotta a semplice *benignitas*, ma risultare strumento atto a comprendere razionalmente il fatto, per giungere alla certezza morale in merito alla verità di una situazione concreta connotata da una vicenda esistenziale complessa.

valore al fatto giuridico, allegato dalle parti, piuttosto che al *nomen iuris* fornito dal giudice a tali fatti. J. LLOBELL, *Il concetto di conformitas sententiarum nell'istruzione Dignitas Connubii e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, cit., pp. 524-525 sostiene come storicamente sia stato sempre dovere delle parti presentare i fatti, ossia la *causa petendi*, che il giudice poi qualificava attraverso il nome.

⁶³ P. MONETA, *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'istruzione Dignitas connubii*, cit., p. 436. L'a. inserisce il discorso sull'*aequitas* per sostenere la *ratio* della conformità equivalente. Invero, così facendo e così fornendo doppio valore al vissuto, umano e giuridico, in effetti avalla indirettamente la tesi della *causa petendi remota e proxima*.

⁶⁴ Del resto l'attenzione primaria al fatto giuridico è connaturata al diritto occidentale, dal momento che essa compare già a partire dal diritto romano. Infatti, Accursio, nel commentare D. 44. 2. 6, brano di Paolo sulla *res iudicata* sostiene: «*unam controversiam dicit unam causam, id est factum iuridicum ex quo actio nascitur de quo cum semel actum fuerit: quamvis actione et occasione aliarum actionum non debet iterum quaeri de eodem*» (Franciscus Accursio, *Glossa: "singulis controversiis"* [44. 2. 6], in *Pandectarum seu Digestorum iuris civilis*, v. III, Venetiis, 1569, p. 551).

BIBLIOGRAFIA

- PIUS XII, *Allocutio ad prelatos auditores ceterosque officiales et ad ministrum Tribunalis Sacrae Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis advocatos et procuratores*, 29 octobris 1947, «AAS» XLI (1947), pp. 493-498.
- BENEDETTO XVI, *Allocutio ad omnes partecipes Tribunalis Rotae Romanae diei 26 ianuarii 2008*, in *Acta Apostolica Sedis*, vol. c, Città del Vaticano, 2008, pp. 84-88.
- FRANCISCUS, *Adhortatio Apostolica Evangelii gaudium*, 24 novembris 2013, «AAS» CV, 12 (2013), pp. 1019-1137.
- , *Allocutio ad Rotae Romanae Tribunal in occasione Inaugurationis anni iudicialis*, 29 ianuarii 2018, «AAS» CX, 2 (2018), pp. 237-240.
- *
- coram Perathoner, *decisio diei 2 ianuarii 1913*, in S. R.R.Dec. vol. v, pp. 1-7.
- coram Prior, *decisio diei 8 martii 1913*, in S. R.R.Dec. vol. v, pp. 210-216.
- coram De Jorio, *decisio diei 13 maii 1964*, in R.R.Dec. v. LVI, pp. 352-368.
- coram Jaeger, *decisio diei 29 novembris 2018*, *Portladen. In Oregon* [A 215/2018].
- coram Jaeger, *decisio diei 14 februarii 2019*, *Ianuen* [A 31/2019].
- coram Pinto, *decretum diei 17 martii 1971*, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano, LEV, 1997 («Studi giuridici» LXVI), pp. 159-162.
- coram Raad, *decretum diei 23 iunii 1973*, *Mexicana* [B 54/73].
- coram Serrano Ruiz, *decretum diei 24 octobris 1986*, in D.S. v. IV, pp. 143-156.
- coram Bruno, *decretum diei 24 februarii 1989*, in D.S. v. IV, pp. 29-36.
- coram Erlebach, *decretum diei 14 decembris 2006*, «Ius Ecclesiae» XIX, 3 (2007), pp. 627-635.
- *
- Rescriptum Consilii pro Publicis Ecclesiae negotiis*, 28 aprile 1970, norm. 11, «Periodica de re canonica, morali, liturgica» LIX (1970), pp. 594-598.
- *
- HENRICUS DE SEGUSIO, CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, L. II, *de libelli oblatione*, Lugduni, 1537, ristampa Aalen. 1962.
- BERNARDUS PAPIENSIS, *Summa Decretalium*, lib. II, ti. III §2, ed. E. Ad. Th. Layspers, Graz, 1956.
- *
- ARROBA CONDE M. J., *Diritto processuale canonico*, Roma, Edicurcla, 2009⁵.
- , *La nullità insanabile della sentenza per un vizio attinente al procedimento*, in *La “quærela nullitatis” nel processo canonico*, Roma, LEV, 2005 («Studi giuridici» LXXXIX), pp. 145-166.
- BORDONALI S., *Matrimonio e famiglia: tra innovazione e manipolazione*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. F. Carulli, A. Sammassimo, Milano, Vita e Pensiero, 2015, pp. 91-105.
- CAPPELLO F., *Utrum conformes ad normam can. 1903 et 1987 dicendae sint duae sententiae de nullitate matrimonii latae, si eusdem nullitas declarata fuerit ex diverso capite*, «Periodica de re canonica, morali, liturgica» XX (1931).
- DI BERNARDO E., *Il nomen iuris tribuere da parte del giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, «Quaderni dello Studio Rotale» 21 (2011), pp. 91-126.

- ERLEBACH G., *Il capo di nullità secondo la giurisprudenza della rota romana*, «Quaderni dello Studio Rotale» 19 (2009), pp. 131-162.
- , *Il caput nelle cause di nullità matrimoniale. Abbozzo degli aspetti normativi e dottrinali*, in *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, J. Llobell, v. III, Città del Vaticano, LEV, 2010 («Studi giuridici» LXXXIX), pp. 1753-1772.
- FRANCESCHI H., *Lo ius connubii come criterio interpretativo delle norme riguardanti la nullità del matrimonio. Alcune considerazioni sulla giurisprudenza della Rota Romana*, «Quaderni dello Studio Rotale» XX (2010), pp. 13-41.
- FUMAGALLI CARULLI O., *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale*, Milano, Vita e Pensiero, 1974.
- GIACCHI O., *Il consenso matrimoniale*, Milano, Vita e Pensiero, 1968³.
- LLOBELL J., *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul medesimo del concetto di «conformitas aequipollens» fra i capi di accusa nelle cause di nullità del matrimonio*, «Ius Ecclesiae» XV, 3 (2003), pp. 614-656.
- , *Il concetto di conformità equivalente alla luce dell'art. 291 della Dignitas Connubii, in Verità del consenso e capacità di donazione*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2009, pp. 511-561.
- , *Il concetto di conformitas sententiarum nell'istruzione Dignitas Connubii e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della Dignitas Connubii*, a cura di H. Franceschi, J. Llobell, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2005, pp. 193-230.
- MARAGNOLI G., *La formula del dubbio*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione dignitas connubii*, v. III, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Roma, LEV, 2008 («Studi giuridici» LXXVII), pp. 85-132.
- LEGA M., BARTOCETTI V., *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici*, vol. III, Roma, ALCI, 1950.
- MONETA P., *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'istruzione Dignitas connubii*, «Ius Ecclesiae» XVIII, 2 (2006), pp. 417-438.
- MONTINI G. P., *Alcune questioni in merito al can. 1514*, «Periodica de re canonica» XCII (2003), pp. 305-358.
- , *Alcune questioni processuali intorno alla decretazione di conformità equivalente*, «Periodica de re canonica» XCV (2006), pp. 453-551.
- , *La funzione processuale del capo di nullità*, «Ephemerides iuris canonici» LI, 2 (2011), pp. 445-470.
- , *La Rota Romana e i Tribunali Locali*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1998-2008)*, Città del Vaticano, LEV, 2010 («Studi giuridici» LXXXVII), pp. 41-61.
- , *De iudicio contentioso ordinario, de processibus matrimonialibus*, v. II, Roma, Pontificia università gregoriana, 2015⁴.
- POMPEDDA F., *Studi di diritto processuale canonico*, Milano, Giuffrè, 1995.
- ROBERTI F., *De processibus*, v. I, Città del Vaticano, Salvi, 1956⁴.
- SCHÖCH N., *Il potere del giudice nella concordanza del dubbio nel processo di nullità matrimoniale*, «Quaderni dello Studio Rotale» 13 (2003), pp. 55-82.
- SERRANO RUIZ J., *La determinación del capitulo de nulidad de matrimonio en la discipli-*

na canónica vigente, in *El "consortium totius vitae". Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, Salamanca, Universidad pontificia de Salamanca, 1986, pp. 347-377.

STANKIEWICZ A., *La conformità delle sentenze nella giurisprudenza*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale. problemi e prospettive*, Città del Vaticano, LEV, 2003 («Studi giuridici» LX), pp. 147-166.

VERSALDI G., *Elementa Psychologica matrimonialis consensus*, «Periodica de re canonica morali liturgica» LXXI (1982), pp. 179-209.

VILADRICH P. J., *È necessaria una riforma del canone 1095?*, in *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere*, a cura di H. Fanceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2012 («Subsidia Canonica» 6), pp. 205-222.

VILLEGGIANTE S., *La conformità equivalente delle sentenze affermative nel processo canonico di conformità matrimoniale*, «Monitor Ecclesiasticus» CXXIII, II (1998), pp. 295-377.